

STATUTO COFAL

Costituzione - denominazione - sede -scopo e durata

Art. 1

E' costituita una società cooperativa denominata

"CO.F.A.L. CONSORZIO FIDI AGRICOLTORI LOMBARDI SOC. COOPERATIVA", con sede in MILANO.

Art. 2

Alla Cooperativa si applicano, oltre alle disposizioni contenute nel presente statuto, le norme del codice civile e, se applicabili, delle leggi speciali in tema di società cooperative nonchè, per quanto da esse non previsto, le disposizioni delle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Art. 3

La Cooperativa, che è basata sui principi della mutualità prevalente e non ha fini di lucro, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci si propone il miglioramento e l'ammodernamento delle produzioni agricole:

1. fornendo garanzie per agevolare:

a) la concessione ai propri soci di finanziamenti destinati all'esercizio prevalentemente di imprese agricole;

b) la concessione ai propri soci di qualsiasi forma di credito in conformità con la presente legislazione bancaria;

2. concorrendo con appositi contributi, là ove non intervengano già altri Enti pubblici o privati, nel pagamento degli interessi derivanti dal perfezionamento dei finanziamenti indicati al precedente n. 1.

La Cooperativa può inoltre assistere i propri soci nella formulazione e documentazione delle richieste di credito di qualsiasi altra forma e tipo;

3. assistendo eventualmente, con fideiussione, a seguito di specifiche deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, anche altre operazioni;

4. svolgere attività di informazione, di consulenza, di assistenza ai soci per il reperimento e il miglior utilizzo delle fonti finanziarie, nonché la prestazione di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria, quindi sviluppare studi, interventi, ricerche e analisi sulla struttura finanziaria delle imprese e della realtà economica in genere.

La Cooperativa può inoltre procedere alla raccolta di prestiti dai soci al fine di stimolare lo spirito di risparmio e di previdenza fra gli stessi.

In tal caso viene istituita una sezione di attività

disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti esclusivamente dai soci per le modalità di impiego unicamente al conseguimento dell'oggetto sociale.

5. Stipulare convenzioni con Istituti di Credito, Istituzioni, Società ed Enti, utili per la ricerca e l'acquisizione di linee di finanziamento per i soci, assistendoli con idonei servizi per l'espletamento delle pratiche necessarie.

La società può inoltre aderire ad Associazioni o Consorzi di II grado fra cooperative di garanzia collettiva per i fidi.

Art. 4

La durata della società ha termine il 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 5

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di Euro 250,00= (duecentocinquanta e centesimi zero) cadauna;

b) dalle riserve;

c) da donazioni, lasciti ed elargizioni di associazioni o privati;

d) da un fondo formato da eventuali contributi dello Stato e di

altri Enti pubblici;

e) da un fondo formato dagli utili dopo l'attribuzione della quota al fondo riserve con particolare riferimento agli interessi maturati sul capitale sociale e sul fondo costituito con i contributi regionali, da determinarsi annualmente con delibera del Consiglio di amministrazione, destinato, secondo ordine di priorità:

1° alla copertura in forza delle fidejussioni concesse delle eventuali perdite per insolvenza nei confronti degli Istituti di Credito;

2° alla concessione dei contributi in conto interessi previsti al n. 2 del precedente art. 3.

Il patrimonio, ad esclusione del fondo di cui alla lettera e) del presente articolo, deve essere destinato alla prestazione di garanzie rivolte al raggiungimento degli scopi sociali.

Alle spese di gestione della cooperativa si provvede esclusivamente con le somme provenienti dal versamento della tassa di ammissione e delle provvigioni di cui ai successivi artt. 12 e 23, nonché dai redditi patrimoniali della cooperativa stessa.

Art. 6

La Cooperativa risponde esclusivamente con il suo patrimonio

per le obbligazioni sociali.

Soci

Art. 7

Il numero dei soci è illimitato.

Art. 8

Può far parte della cooperativa l'impresa agricola, nelle varie forme previste dall'art. 1 del D.Lgs 29/03/2004 n. 99, nonché qualsiasi altro soggetto, anche diverso dalla persona fisica, privato o pubblico, purchè non abbia in corso procedure per concordato preventivo o per fallimento, né sia fallita e purchè il suo titolare non abbia riportato condanna a una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici Uffici.

Possono inoltre far parte della cooperativa le società consortili costituite anche in forma di società cooperative fra imprese agricole.

Art. 9

L'ammissione dei soci è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su domanda scritta degli interessati ed è annotata a cura del Consiglio stesso nel libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione si applica la disciplina prevista dall'art. 2528 c.c., commi terzo e quarto.

Art. 10

Il socio deve sottoscrivere e versare all'atto dell'iscrizione, almeno una quota.

Successivamente potrà sottoscrivere e versare altre quote nella misura stabilita preventivamente ed in via generale dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio in rapporto all'entità del finanziamento richiesto e della fideiussione concessa.

Art. 11

Il socio versa, all'atto della sottoscrizione, una tassa di ammissione il cui importo verrà deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, il socio ha in ogni caso l'obbligo di:

- a) concorrere alla formazione del capitale sociale con il versamento delle quote sottoscritte;
- b) attenersi alle norme dello statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi sociali;
- c) concorrere ai costi di funzionamento e di gestione della Cooperativa, nella misura e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, mediante il versamento di contributi ordinari,

integrativi e straordinari, commisurati all'entità della garanzia ricevuta dalla cooperativa, nonché altri contributi in danaro, a fronte delle prestazioni di servizi erogati dalla cooperativa quali, ad esempio, diritti di segreteria per prestazione di assistenza o di garanzia, servizi di informazione e consulenza in materia finanziaria e creditizia;

d) incrementare la quota di capitale sociale, versare quote di deposito cauzionale o prestare garanzie reali/personali, quale condizione per la concessione delle garanzie da parte della cooperativa.

Art. 13

La perdita della qualifica di socio ha luogo per causa di morte, recesso, decadenza, esclusione; essa deve essere annotata a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società e gli Amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Si applica la disciplina di cui all'art. 2532 c.c., commi secondo e terzo.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dell'impresa agricola:

a) per mancato pagamento a norma dell'art. 11 delle quote

sottoscritte o per inadempienza di altre obbligazioni assunte verso la cooperativa;

b) per inosservanza grave delle disposizioni di statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali.

E' comunque escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito o che si sia reso insolvente per debiti garantiti dalla cooperativa.

Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione davanti al Tribunale, a norma dell'art. 2533 c.c., nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 14

Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo precedente debbono essere comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni successivi alla deliberazione.

Art. 15

Il socio uscente ha diritto alla liquidazione delle quote effettivamente versate, con esclusione delle somme eventualmente pagate a titolo di sovrapprezzo.

Art. 16

Nel caso in cui il socio sia stato escluso, perché inadempiente

nei confronti della cooperativa per qualsiasi motivo, la cooperativa applicherà la ritenzione della quota sociale e di ogni altra somma depositata, presso la cooperativa stessa, fino alla concorrenza di ogni proprio credito.

I Soci uscenti, a qualsiasi titolo, qualora abbiano in corso operazioni garantite dalla cooperativa, non hanno diritto alla liquidazione della propria partecipazione sociale e di eventuali depositi cauzionali, se non dopo aver adempiuto a tutti gli obblighi assunti nei confronti del soggetto finanziatore, nonchè assolto ad ogni obbligo nei confronti della stessa cooperativa.

In caso di insolvenza la partecipazione sociale ed eventuali depositi cauzionali verranno utilizzati a parziale compensazione di ogni credito liquido vantato dalla cooperativa.

Art. 17

Il rimborso delle quote sociali, salvo quanto previsto dal precedente comma, deve essere effettuato entro 180 dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il recesso, la decadenza o l'esclusione hanno avuto efficacia. Nessun rimborso sarà dovuto ed effettuato per gli importi versati a titolo di contributo, commissioni o diritti di

segreteria.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di rimandare i pagamenti predetti alla fine dell'esercizio successivo a quello in cui dovevano essere effettuati, ove gli stessi comportino una diminuzione complessiva del patrimonio sociale rispetto alla consistenza dell'esercizio precedente superiore al venti per cento.

Le quote non riscosse entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili sono acquisite al patrimonio.

Art. 18

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della partecipazione sociale secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Operazioni

Art. 19

La cooperativa può compiere soltanto operazioni per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3.

Art. 20

Il socio può ottenere dalla cooperativa prestazioni indicate all'art. 3 soltanto nella seduta del Consiglio di Amministrazione successiva a quella che ha deliberato la sua iscrizione nel libro dei soci.

Tuttavia il Consiglio di Amministrazione può in via del tutto eccezionale e con deliberazione presa all'unanimità, decidere che la cooperativa conceda le indicate prestazioni anche senza l'osservanza di tale termine.

Art. 21

Le prestazioni di garanzia debbono essere proporzionali alle quote versate da ciascun socio, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre nel deliberare la concessione, si dovrà tenere conto:

1. della situazione patrimoniale, anche extra aziendale del titolare dell'impresa richiedente e delle prospettive in termini di reddito dell'impresa stessa;
2. della durata e natura dei crediti richiesti e delle garanzie che il socio offre;
3. dell'esposizione complessiva della cooperativa per garanzie già prestate e delle richieste in corso di istruzione.

Art. 22

La cooperativa può stipulare convenzioni con una o più aziende di credito, e con altri Enti per la concessione ai propri soci di crediti, per i quali essa rilascia prestazioni di garanzia.

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che ciascun

socio all'atto in cui chieda alla cooperativa una prestazione di assistenza o di garanzia, versi un diritto fisso di segreteria a copertura delle spese necessarie.

Inoltre il socio che abbia ottenuto il prestito richiesto è tenuto al pagamento di una provvigione che sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione in misura non superiore all'1% (uno per cento) in ragione d'anno, dell'importo del prestito.

Requisiti mutualistici

Art. 24

E' vietata la distribuzione di utili o di avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma, anche nel caso di scioglimento della cooperativa, o di cessazione del rapporto sociale, a qualunque titolo ciò avvenga.

E' vietata la distribuzione delle riserve della cooperativa, sia durante la vita della stessa che all'atto del suo scioglimento.

E' vietata l'emissione di strumenti finanziari da offrire in sottoscrizione ai soci operatori.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dalle imprese associate, va devoluto, ai sensi dell'art. 13 comma 19 del D.L. 269/2003, al Fondo di garanzia

interconsortile al quale la cooperativa aderisca o, in mancanza, secondo la diversa destinazione ivi prevista.

Organi sociali

A) Assemblea

Art. 25

Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio non amministratore e non dipendente della società.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle quote sottoscritte e non può esercitare il voto per più di cinque deleghe.

Art. 26

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere inviato a ciascun socio con lettera raccomandata o con ogni altro mezzo idoneo a garantire il suo ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.

La seconda convocazione non può aver luogo nel medesimo giorno

fissato per la prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e sia intervenuta la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascun dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 - L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- c) determina la misura degli emolumenti da corrisondersi agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- d) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il conseguimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità

di questi per gli atti compiuti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni, nei casi previsti dall'art. 2364 C.C., entro 180 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data delle richieste.

Art. 28 - Assemblea straordinaria

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Art. 29 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

In caso di parità di voti la proposta di votazione si intende respinta.

Per l'elezione delle cariche sociali, a parità di voto è eletto il socio che da più tempo risulta essere iscritto al libro soci.

Art. 30 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 31 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica o giuridica ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire

personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente, come disposto nell'art. 2372 del Codice Civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 5 soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 32 - Assemblee separate

Le assemblee separate dovranno essere convocate quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 2540 c.c.

Le assemblee separate potranno inoltre essere convocate quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario in relazione alla distribuzione territoriale dei soci, o delle materie da trattare.

Esse provvedono alla nomina dei delegati che parteciperanno alla assemblea generale, quali portatori dei voti espressi

dalle singole assemblee separate.

Alle assemblee separate si applicano le norme stabilite per le assemblee in ordine alla convocazione, alla validità della costituzione e delle deliberazioni, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.

Le assemblee separate:

- sono convocate con lo stesso avviso e con lo stesso ordine del giorno dell'assemblea generale. Qualora si tratti di assemblee territoriali il luogo dell'adunanza deve essere fissato in un Comune del territorio interessato;
- possono svolgersi in date differenti tra loro, purchè tutte con un anticipo di almeno 8 (otto) giorni rispetto alla data della 1° convocazione dell'assemblea generale;
- sono validamente costituite e deliberano con le stesse maggioranze per le assemblee dei soci;
- sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Vice Presidente o dal Consigliere delegato dal Consiglio o, in mancanza, da altro soggetto eletto dall'assemblea stessa.

Le assemblee separate deliberano su ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno e, per ciascuno di essi, provvedono alla nomina dei delegati e/o dei loro supplenti, che devono

essere soci della cooperativa.

La nomina dei delegati avviene con le stesse modalità previste per la nomina degli Amministratori.

I delegati saranno portatori, nell' assemblea generale, della totalità dei voti favorevoli, contrari e astenuti, espressi dai soci partecipanti in proprio e per delega all'assemblea separata.

Nella nomina dei delegati devono essere rappresentate proporzionalmente anche le minoranze espresse dall'assemblea separata.

Per le nomine alle cariche sociali i delegati sono portatori in assemblea generale dei voti riportati da ciascun candidato.

Ciascun delegato non può rappresentare più di 10 voti.

Non può essere nominato delegato il socio che ricopre cariche nell'ambito della cooperativa o che ne sia dipendente.

Il verbale di ogni singola assemblea separata dovrà essere redatto e sottoscritto, tempestivamente, dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario e trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la trascrizione nel libro verbali delle assemblee.

All'assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate. Non spetta loro il diritto

di intervento e di voto.

Le delibere delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.

Per l'impugnazione delle assemblee generali si applica l'art. 2540 c.c., comma quinto.

Art. 33 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

B) Consiglio di Amministrazione

Art. 34

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 15, determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo

superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 35 - Compiti degli Amministratori

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da un minimo di tre, fino ad un massimo di 9 componenti, che rappresentino la territorialità dei soci ed abbiano idonee conoscenze, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile

evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 36 - Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 37 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di

mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 38 - Compensi agli Amministratori

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Art. 39 - Rappresentanza

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad

estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

C) Collegio Sindacale

Art. 40

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dalla decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale deve essere composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Bilancio

Art. 41

L'esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio, in base alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il bilancio di esercizio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, ad opera del Consiglio di Amministrazione, devono essere specificati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici, in conformità con il carattere cooperativo della presente società.

Art. 42

Gli utili netti di esercizio dovranno essere destinati al Fondo di Riserva legale in misura non inferiore al 30% (trenta per cento).

Le perdite derivanti da insolvenze dei soci nei confronti degli istituti di credito coperte da garanzia fideiussoria della cooperativa vanno imputate al fondo previsto dalla lettera e) dell'art. 5 sino ad esaurimento del fondo stesso.

Le altre perdite di esercizio e le perdite da insolvenza dei soci nei confronti degli istituti di credito coperte da garanzia fideiussoria della cooperativa nel caso eccedano i fondi di cui alla lettera e) dell'art. 5, vanno imputate al fondo di riserva di cui alla lettera b) del medesimo art. 5;

quest'ultimo deve, ogni qualvolta si renda necessario, essere integrato con le somme prelevate dal fondo di cui alla lettera c) dello stesso art. 5.

In caso di esaurimento delle riserve e di impossibilità di reintegrarle secondo le modalità previste dal comma precedente, le perdite dovranno essere imputate simultaneamente al fondo di cui alla lettera d) dell'art. 5 ed al capitale sociale, in misura proporzionale all'entità degli stessi.

Controversie

Art. 43

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, nominati con le modalità di cui al successivo art. 44, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e la Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 44

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000,00.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli iscritti all'albo degli avvocati e sono nominati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di MILANO.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni

caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 45

Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Scioglimento e liquidazione

Art. 46

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 47

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dalle imprese associate, va devoluto, ai sensi dell'art. 13 - comma 19 del D.Lgs 269/2003 al Fondo di garanzia interconsortile al quale al quale la cooperativa aderisca o, in mancanza, seconda la diversa destinazione ivi

prevista.

Disposizioni generali e finali

Art. 48

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Rinvio

Art. 49

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

F.to Borri Angioletto

" Carlo Rodini

" Ilex Scarpellini

" Dr. Ernesto Vismara Notaio